

**CIRCOLARE N. 26/E**



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

*Roma, 21 maggio 2009*

***OGGETTO: Modifiche alle ritenute sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nella UE e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Articolo 1, commi 67-69, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).***

**INDICE**

**PREMESSA ..... 3**

**1. LA NUOVA RITENUTA SUI DIVIDENDI CORRISPOSTI A SOGGETTI  
UE E SEE ..... 6**

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ..... 7**

**3. ADEMPIMENTI PROCEDURALI ..... 10**

**4. DECORRENZA ..... 10**

**PREMESSA**

La misura delle ritenute sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nella UE e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo è stata modificata dall'articolo 1, commi 67-69, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008, in seguito anche: *legge Finanziaria*).

Con la presente circolare, si intendono fornire alcuni chiarimenti sulle modifiche introdotte dalle disposizioni citate.

A tal fine, si ritiene opportuno illustrare brevemente, in via preliminare, il regime generale di tassazione dei dividendi in uscita.

In linea di principio, i dividendi corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni sono tassati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 27 per cento. La ritenuta viene applicata a prescindere dal fatto che gli utili siano relativi a partecipazioni qualificate e indipendentemente dalla circostanza che il soggetto percettore non residente sia una persona fisica o una società. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.

Qualora il beneficiario effettivo dei dividendi sia un residente di uno Stato con il quale è stata conclusa una Convenzione contro le doppie imposizioni, la ritenuta in uscita si applica, di regola, nella misura prevista dalla Convenzione, che è normalmente più favorevole di quella prevista dall'articolo 27 (tra il 5 e il 15 per cento, in base all'articolo 10 del Modello OCSE).

I soggetti non residenti diversi dagli azionisti di risparmio, inoltre, hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata all'estero in via definitiva sugli utili ricevuti da società italiane, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta applicata in Italia (e, dunque, fino al 12 per cento dei dividendi). Il pagamento dell'imposta estera può

essere dimostrato mediante certificazione del competente ufficio fiscale estero.

La richiamata disciplina non si applica ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 90/435/CEE (cd. Direttiva madre-figlia). In base a quanto previsto dall'articolo 27-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, infatti, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva madre-figlia hanno il diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso della ritenuta eventualmente operata dalla società che effettua la distribuzione (comma 1), o, in alternativa, possono chiedere direttamente alla società figlia la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (comma 3).

Occorre rilevare, infine, che le società residenti che distribuiscono dividendi a soggetti residenti non devono operare, in linea generale, alcuna ritenuta. Solo nel caso in cui gli utili siano distribuiti a persone fisiche residenti che detengono partecipazioni non qualificate (cioè, inferiori alle percentuali indicate nell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR) e non relative all'impresa, i dividendi distribuiti sono soggetti a ritenuta del 12,50 per cento.

Le linee essenziali del regime delle ritenute applicabili ai dividendi distribuiti a soggetti non residenti, così sommariamente descritte, sono state definite dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e non hanno subito modifiche di rilievo ad opera della riforma IRES, attuata con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

La riforma IRES, tuttavia, ha modificato sostanzialmente il regime di tassazione dei dividendi ricevuti da soggetti residenti. Nel sistema IRPEG, questi erano pienamente tassabili in capo al percettore, salva la concessione di un credito a compensazione delle imposte pagate dalla società. In base al vigente articolo 89 del TUIR, al contrario, i dividendi corrisposti a soggetti passivi IRES residenti concorrono alla formazione della base imponibile IRES soltanto per il 5 per cento del loro ammontare.

Ne consegue che, a fronte di partecipazioni della stessa natura e a parità di

qualifica giuridica del beneficiario, il livello di imposizione varia in maniera sensibile secondo la residenza del percettore.

Fino al 31 dicembre 2007, in particolare, il carico fiscale complessivamente gravante sui dividendi percepiti da soggetti IRES residenti era pari all'1,65 per cento (5% x 33%). A partire dal 1° gennaio 2008, in conseguenza della riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 33 al 27,50 per cento, il carico fiscale complessivamente gravante sui dividendi percepiti da soggetti IRES residenti è pari all'1,375 per cento (5% x 27,50%).

Per come evidenziato, il carico fiscale effettivamente gravante sui dividendi corrisposti a soggetti esteri, invece, varia in funzione dell'entità della ritenuta rimborsabile, fino ad un massimo del 27 per cento.

Al fine di rendere compatibile il regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali garantite tanto dal Trattato CE, quanto dal Trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE), così come richiamati da alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia (cfr. soprattutto la sentenza 14 dicembre 2006, C-170/05, *Denkavit Internationaal* e la sentenza 8 novembre 2007, causa C-379/05, *Amurta*) e della Corte EFTA (sentenza 23 novembre 2004, causa E-1/04, *Fokus Bank ASA*), il legislatore nazionale, conformandosi alle indicazioni delle istituzioni comunitarie, ha modificato la misura della ritenuta sui dividendi in uscita: l'articolo 1, comma 67, della *legge Finanziaria* afferma espressamente che le modifiche alle disposizioni che contengono la disciplina dei dividendi in uscita sono apportate “*in attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006*”.

La *ratio* delle modifiche introdotte dalla *legge Finanziaria*, dunque, è essenzialmente quella di livellare il carico impositivo gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti nella UE e nel SEE a quello gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti, conformemente al principio di non discriminazione e

alle libertà fondamentali di stabilimento e di circolazione dei capitali.

## **1. LA NUOVA RITENUTA SUI DIVIDENDI CORRISPOSTI A SOGGETTI UE E SEE**

L'articolo 1, comma 67, della *legge Finanziaria* ha introdotto nell'articolo 27 del DPR 600/1973 un nuovo comma 3-ter, che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'1,375 per cento ai dividendi distribuiti a determinati soggetti residenti nell'Unione europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo, purché si tratti di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (vedi paragrafo successivo).

Conformemente a quanto avviene in generale per gli utili distribuiti a soggetti non residenti, la ritenuta prevista dal citato comma 3-ter è operata a titolo d'imposta e si applica sugli utili corrisposti "*in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato*".

Detta ritenuta si applica, in sintesi, sui dividendi e sui proventi relativi a strumenti partecipativi che, ai fini fiscali, sono considerati similari alle azioni e sono soggetti al medesimo regime tributario. Al riguardo, si ricorda che gli strumenti finanziari "*di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a)*" del TUIR sono quelli che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare. I contratti di associazione in partecipazione "*di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)*" sono quelli che prevedono un apporto diverso da quello di opere e servizi e la cui remunerazione è indeducibile (cfr. circolare 16 giugno 2004, n. 26).

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le nuove norme sono costruite in modo tale da livellare il carico fiscale gravante sui dividendi distribuiti a soggetti

residenti e quelli distribuiti a soggetti residenti negli Stati membri della UE e del SEE: come già evidenziato, infatti, la misura della ritenuta ridotta applicabile a questi utili, infatti, è pari alle imposte ordinariamente gravanti sui dividendi interni.

Ne consegue che, a differenza delle ritenute effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, non è previsto alcun rimborso delle ritenute ridotte effettuate ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo articolo.

Il citato comma 67, inoltre, modifica in più punti il testo degli articoli 27, 27-*bis* e 27-*ter* del D.P.R. 600/1973 per tener conto del nuovo comma 3-*ter*.

È appena il caso di precisare che, qualora i soggetti UE beneficiari dei dividendi posseggano i requisiti previsti per l'applicazione della Direttiva madre-figlia (partecipazione non inferiore al 15 per cento del capitale della società distributrice, ovvero al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009, detenuta ininterrottamente da almeno un anno), la disciplina di cui all'articolo 27-*bis* prevale rispetto a quella prevista dal nuovo comma 3-*ter*: ai dividendi corrisposti da società "figlie" residenti a società "madri" non residenti, pertanto, non si applica la ritenuta dell'1,375 per cento, ma continua ad applicarsi il regime comunitario, che prevede, in alternativa, l'esenzione totale dei dividendi distribuiti dalla ritenuta o il rimborso integrale della medesima.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO**

Con riferimento ai soggetti esteri che possono beneficiare della ritenuta prevista dal nuovo comma 3-*ter*, è necessario fornire alcune precisazioni con riguardo sia alla natura dei beneficiari sia ai Paesi o territori nei quali essi risiedono.

Per quanto riguarda la natura dei soggetti beneficiari, si tratta, in linea di principio, dei medesimi soggetti che, in presenza delle ulteriori condizioni previste dal richiamato articolo 27-*bis* del D.P.R. 600/1973, possono beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta.

La ritenuta dell'1,375 per cento, infatti, si applica testualmente "*sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società*", con esclusione, quindi, dei soggetti non residenti persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie (e cioè, in linea di principio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali, società di persone, associazioni, *trust*). Per i dividendi distribuiti a questi soggetti, pertanto, continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria del 27 per cento.

Per quanto riguarda la localizzazione dei beneficiari, invece, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 27 prevede che la ritenuta ridotta si applichi alle società e agli enti "*soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti*".

Ne consegue che, per beneficiare della ritenuta ridotta, gli enti e società esteri devono soddisfare congiuntamente due condizioni:

- essere residenti in uno Stato membro della UE o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che sono inclusi nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta *white list*) di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR;
- essere soggetto passivo ai fini della locale imposta sul reddito delle società.

Con riguardo al primo requisito, si ricorda che nelle more dell'emanazione del citato decreto, si fa riferimento alla lista di cui al decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni che contiene l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Si



tratta della “*white list*” attualmente utilizzata per individuare i Paesi che beneficiano dell’esonero dall’imposta sostitutiva per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari previsto dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Attualmente l’unico Stato SEE incluso nella predetta lista è la Norvegia. L’Islanda e il Liechtenstein, anch’essi facenti parte del SEE, non possono beneficiare invece della ritenuta ridotta dell’1,375 per cento prevista dal comma 3-*ter*, in quanto non inclusi nella “*white list*”.

Con riferimento al secondo requisito, occorre precisare che la condizione di soggetto passivo della locale imposta sul reddito delle società va interpretata come assoggettabilità di carattere generale ad imposizione, soddisfatta da tutte quelle società potenzialmente soggette all’IRES (o alle corrispondenti imposte cui sono soggetti le società e gli enti non residenti), indipendentemente dalla circostanza che “*godono, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria*” (cfr. circolare 2 novembre 2005, n. 47, par. 2.2., in relazione ad analogo requisito previsto dalla Direttiva 2003/49/CE, cd. Direttiva “interessi e canoni”).

Ne consegue che possono fruire della ritenuta ridotta tutte le società o enti ai quali è riconosciuta soggettività passiva ai fini delle imposte societarie, inclusi quelli che non pagano imposte in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologia del reddito da loro prodotto (es. esenzione sui *passive income*) o del luogo in cui è svolta l’attività. Non beneficiano della ritenuta ridotta, per converso, gli enti e le società estere che non rientrano nel presupposto soggettivo di applicazione del tributo.

### **3. ADEMPIMENTI PROCEDURALI**

Conformemente a quanto previsto in via generale, i soggetti residenti che corrispondono gli utili applicheranno la ritenuta ridotta solo previa richiesta dei beneficiari non residenti. La richiesta deve essere corredata di idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza, analogamente a quanto richiesto dall'articolo 27-*bis* del DPR 600/1973 ai fini dell'applicazione dell'esenzione *madre-figlia*.

In mancanza di questa richiesta documentata gli utili continueranno a scontare l'aliquota ordinaria del 27 per cento o quella più favorevole prevista dalla Convenzione applicabile.

A loro volta, i soggetti non residenti che percepiscono utili di fonte italiana assoggettati alla ritenuta ridotta possono chiedere ad emittenti ed intermediari la certificazione degli utili prevista dall'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del DPR 22 luglio 1988, n. 322. La certificazione – che può essere utilizzata per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia – deve essere rilasciata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

### **4. DECORRENZA**

La nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008 come previsto dall'articolo 3, comma 164, della *legge Finanziaria*.

In particolare, l'articolo 1, comma 68, della *legge Finanziaria* stabilisce espressamente che la ritenuta ridotta si applica agli utili “*formatisi*” a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La riduzione non trova dunque applicazione riguardo agli utili generati negli esercizi precedenti, per i quali continua a valere la maggiore ritenuta pari al 27 per cento.

Si precisa altresì che agli utili distribuiti alle società non residenti beneficiarie della ritenuta ridotta non si applica la presunzione stabilita dal Dm 2 aprile 2008 secondo cui *“A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”*.

Tale presunzione si applica infatti esclusivamente ai dividendi erogati alle persone fisiche residenti in relazione al possesso di partecipazioni qualificate, agli imprenditori individuali e alle società di persone per i quali gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento di quelli che si sono formati negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

A tal fine la società emittente deve comunicare all’intermediario in quale periodo si è formato il dividendo in distribuzione e in particolare se e in che misura si è formato con utili dell’esercizio 2008 ovvero con attribuzione di riserve preesistenti. Ciò con riferimento sia ai soggetti residenti, per i quali opera la presunzione, sia ai non residenti, per i quali essa non è operativa.

La società dovrà inoltre mantenere separata evidenza del periodo di formazione del dividendo comunicato all’intermediario o distribuito direttamente.

\*\*\*

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.